

Anima ELTIF Italia 2026

Strumenti a disposizione degli investitori

Documento redatto ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo ai Fondi di Investimento Europei a Lungo Termine ("Regolamento ELTIF")

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° aprile 2021.

Il presente documento si riferisce al Fondo di Investimento Europeo a Lungo Termine (ELTIF), FIA italiano, in forma chiusa, non riservato, denominato "Anima ELTIF Italia 2026" (di seguito il "Fondo" o "ELTIF"), istituito dalla Società di Gestione ANIMA SGR S.p.A. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2019. I termini in maiuscolo hanno il significato ad essi attribuito nel Glossario contenuto nel Prospetto.

Il Regolamento di gestione del Fondo è stato approvato dalla Banca d'Italia con nota n. 1529919 del 17/12/2019, delibera n. 721/2019, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2015/760 e dell'art. 4-*quinquies*.1 del TUF. Con il medesimo Provvedimento la Banca d'Italia ha autorizzato la SGR alla gestione del Fondo ELTIF. Nella seduta del 28 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la modifica della denominazione del Fondo in "Anima ELTIF Italia 2026" e approvato le modifiche regolamentari principalmente finalizzate ad adeguare il prodotto di investimento alle nuove disposizioni normative in materia di "Piani Individuali di Risparmio Alternativi" di cui all'art. 136 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio") convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. Nella seduta del 2 ottobre 2020, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha inoltre deliberato le modifiche regolamentari volte all'adeguamento al nuovo limite di importo annuale destinabile ai Piani individuali di risparmio alternativi nonché alla variazione della durata del Periodo di sottoscrizione.

Il Regolamento di gestione del Fondo, come modificato nelle due citate delibere consiliari, non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia, in quanto rientrante nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale. La Società di Gestione del Risparmio ANIMA SGR S.p.A. (di seguito la "SGR"), Milano, Corso Garibaldi n. 99, Codice fiscale, Registro delle Imprese e Partita IVA n. 07507200157, iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 35 del D. Lgs. 58/98 ("TUF"), al n. 8 della Sezione Gestori di OICVM, al n. 6 della Sezione Gestori di FIA e, ai sensi dell'articolo 4-*quinquies*.1, comma 2 del TUF, al n. 3 nella Sezione Gestori di ELTIF è il gestore dell'ELTIF, ai fini e ai sensi del Regolamento ELTIF. La SGR è soggetta ad attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico, nonché Capogruppo, Anima Holding S.p.A.. La SGR è responsabile delle informazioni riportate nel presente documento e nel Prospetto.

L'incarico di Depositario del Fondo è stato conferito a BNP Paribas Securities Services S.C.A. (di seguito il "Depositario"), con sede legale in 3 Rue d'Antin, 75002 Parigi, operante tramite la propria succursale di Milano, con sede in Piazza Lina Bo Bardi, n. 3 - iscritta al n. 5483 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Il Depositario aderisce al Fondo di Protezione dei Depositi. Il sito del Depositario è www.bnpparibas.com.

La SGR - ai sensi della disciplina dell'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti e ferma restando la propria responsabilità circa la corretta valutazione delle attività del Fondo, il calcolo del valore della Quota e la pubblicazione del relativo valore - ha affidato al Depositario "BNP Paribas Securities Services S.C.A.- Succursale Italia" gli incarichi di valutazione dei beni del Fondo e di calcolo del valore della quota. BNP Paribas Securities Services S.C.A.- Succursale Italia è altresì outsourcer amministrativo della SGR per il Fondo.

Le funzioni da svolgere ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento ELTIF e dell'articolo 5 del Regolamento Delegato (UE) 2018/480 del 4 dicembre 2017, sono ripartite tra la SGR (che vi provvede con il supporto del Depositario e del proprio outsourcer amministrativo) e i collocatori incaricati, che vi provvedono presso le filiali e/o a mezzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

In particolare, i collocatori sono incaricati di (a) raccogliere le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento nonché le eventuali domande di rimborso anticipato e di inoltrare le stesse alla SGR e al Depositario per l'esecuzione; (b) fornire agli investitori al dettaglio informazioni in relazione alla modalità di inoltro degli ordini alla SGR e alle modalità di pagamento dei proventi del rimborso/liquidazione del Fondo; (c) facilitare la gestione delle informazioni relative all'esercizio da parte degli investitori al dettaglio dei propri diritti derivanti dall'investimento nel Fondo in Italia e (d) mettere a disposizione degli investitori su supporto durevole, affinché questi ultimi ne possano prendere visione ed estrarne copia, il Regolamento di gestione, il KID, il Prospetto e l'ultima relazione annuale dell'ELTIF. La medesima documentazione risulterà disponibile nel sito internet della SGR www.animasgr.it.

I collocatori prestano assistenza e forniscono le informazioni necessarie agli investitori al dettaglio, svolgendo le proprie funzioni presso le filiali e/o a mezzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

La SGR garantisce che i collocatori ricevano tutte le informazioni e i documenti necessari al corretto svolgimento delle funzioni nei confronti degli investitori al dettaglio. La ripartizione dei compiti tra la SGR e i collocatori nonché le modalità di svolgimento degli stessi sono disciplinati nelle convenzioni di collocamento.

Sono di seguito descritte le modalità organizzative adottate dalla SGR ai fini della commercializzazione delle Quote del Fondo presso gli investitori al dettaglio.

1. Sottoscrizione

La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata esclusivamente durante il "Periodo di Sottoscrizione" che avrà durata massima pari a sei mesi.

Le date di apertura e di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione" saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR www.animasgr.it.

La data di chiusura viene comunicata almeno 5 giorni prima della predetta data.

La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del "Periodo di Sottoscrizione" ovvero di cessare anticipatamente l'offerta al pubblico delle Quote del Fondo. L'eventuale prolungamento del "Periodo di

Sottoscrizione” o la cessazione anticipata dell’offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito della SGR. La durata del “Periodo di Sottoscrizione” non potrà risultare in ogni caso superiore a sei mesi.

Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante un’unica emissione di Quote al termine del “Periodo di Sottoscrizione”. Non sono previste nuove emissioni di Quote successivamente alla chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”.

La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di Quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. I Partecipanti al Fondo potranno cedere, in tutto o in parte, le Quote ferme le cautele, i limiti e le altre disposizioni del Regolamento ELTIF in materia di commercializzazione di Quote di ELTIF agli investitori al dettaglio. La sottoscrizione di Quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo in Euro corrispondente al valore delle Quote di partecipazione. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

Nel corso del “Periodo di Sottoscrizione” e almeno due settimane dopo la data della sottoscrizione di Quote del Fondo, gli investitori diversi dai “clienti professionali” possono annullare la sottoscrizione e ottenere il rimborso degli importi versati senza incorrere in penalità.

La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile - i collocatori a farle pervenire le domande di sottoscrizione ed i relativi mezzi di pagamento, decorso il termine di sospensione dell’efficacia dei contratti di cui all’articolo 30, comma 6, del TUF e, in ogni caso, decorso il termine di due settimane di cui al precedente capoverso, entro e non oltre le ore 8:00 del giorno di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”.

La SGR provvede a determinare il numero delle Quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, per il valore unitario iniziale della Quota, pari a 5 Euro.

L’importo netto delle sottoscrizioni, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa in caso di annullamento delle sottoscrizioni e del contestuale rimborso degli importi, viene attribuito al Fondo il primo giorno successivo al giorno di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione” con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore. La valuta di addebito del bonifico per il Sottoscrittore è quella del primo giorno successivo al giorno di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”.

A fronte di ogni sottoscrizione, successivamente all’emissione delle Quote, la SGR provvede ad inviare al Sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di Quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento di gestione.

Le quote acquisite dai Partecipanti potranno essere trasferite a qualsiasi titolo, per qualsiasi causa e in qualsiasi forma, a condizione che:

- a) il soggetto che intende acquistare le Quote (l’“Acquirente”) soddisfi i requisiti richiesti ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento del Fondo per l’acquisto delle stesse, in funzione della Classe di appartenenza delle Quote che l’Acquirente intende acquistare;
- b) il soggetto che intende alienare le Quote (l’“Alienante”) renda noto alla SGR - per il tramite del collocatore - l’intenzione di trasferire le Quote mediante comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia dell’atto di trasferimento; alla SGR dovrà essere altresì trasmessa idonea documentazione atta a comprovare il possesso, da parte dell’Acquirente, dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento del Fondo per l’acquisto delle Quote oggetto di trasferimento, in funzione della relativa Classe di appartenenza e secondo le indicazioni o i moduli che saranno a tal fine appositamente forniti dalla SGR. La SGR si riserva la facoltà di consentire un termine di preavviso inferiore.

La SGR, in relazione alla richiesta di trasferimento delle quote, può:

- accogliere la richiesta di trasferimento delle quote;
- respingere la richiesta di trasferimento di Quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai Partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- richiedere al Partecipante che non abbia i requisiti previsti per la partecipazione al Fondo di procedere entro un congruo termine al trasferimento delle stesse a favore di altro soggetto che ne abbia i requisiti.

Le Quote di Classe A e di Classe AP potranno essere trasferite soltanto a soggetti che, anche in esito a tale cessione, detengano rispettivamente Quote di Classe A e di Classe AP per un valore nominale complessivo non inferiore all’Importo Minimo previsto per la sottoscrizione delle stesse e, limitatamente alla Classe AP, per un valore nominale complessivo non superiore a 300.000 Euro.

In caso di trasferimento delle Quote, l’Acquirente subentrerà in tutti i diritti e gli obblighi inerenti alle Quote trasferite.

La sottoscrizione delle Quote del Fondo avviene, esclusivamente durante il “Periodo di Sottoscrizione”, mediante versamento in un’unica soluzione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a 10.000 Euro.

La sottoscrizione può essere effettuata:

- direttamente presso la SGR, limitatamente a clienti professionali di cui all’art. 30, comma 2, del TUF;
- per il tramite dei soggetti collocatori.

La sottoscrizione di Quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l’indicazione delle generalità del Sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo. La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell’ambito dell’offerta ai clienti professionali di cui all’art. 30, comma 2, del TUF. La SGR accetta domande di sottoscrizione di Quote del Fondo trasmesse a mezzo fax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da clienti professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR. La convenzione non è necessaria qualora le domande di sottoscrizione di clienti professionali vengano trasmesse alla SGR per il tramite di piattaforme di raccolta ordini autorizzate a tale scopo dalla SGR stessa.

La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l’indicazione nominativa dei singoli Sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle Quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del Sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del Sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario a favore della SGR - rubrica intestata al Fondo.

La SGR si riserva il diritto di rifiutare le domande di sottoscrizione incomplete, alterate o comunque non conformi alle previsioni del Regolamento.

Qualora la SGR abbia ricevuto, scaduto il termine per la sottoscrizione delle Quote del Fondo, richieste di sottoscrizione per un ammontare inferiore all’Importo Minimo del Fondo, fatta salva la facoltà di ridimensionare il Fondo al di sotto dell’Importo Minimo e di avviare comunque l’operatività del Fondo, dandone comunicazione a Banca d’Italia e agli investitori, la SGR può non procedere all’emissione delle Quote, provvedendo in tal caso a restituire gli importi ricevuti agli investitori senza penalità e dandone avviso nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura del Periodo di Sottoscrizione. Entro lo stesso termine la SGR comunica alla Banca d’Italia la decisione di non avviare l’operatività del Fondo.

2. Rimborso

La durata del Fondo è fissata, fatte salve le ipotesi di liquidazione anticipata o di proroga ai sensi di quanto previsto dal paragrafo X della Parte C) del Regolamento di gestione del Fondo, in 6 (sei) anni (di seguito il “Termine di Durata del Fondo”) a decorrere dal giorno di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”.

I Partecipanti al Fondo, in quanto ELTIF, non possono chiedere il rimborso delle Quote possedute prima della scadenza del Termine di Durata del Fondo. Il rimborso delle Quote ai Partecipanti avviene con la liquidazione finale del Fondo, alla scadenza del Termine di Durata del Fondo o del Periodo di Grazia, fatto salvo quanto previsto di seguito, in tema di rimborsi anticipati e in tema di liquidazione anticipata del Fondo.

In deroga al precedente paragrafo, è possibile richiedere il rimborso anticipato di Quote alle seguenti condizioni:

- (a) i rimborsi anticipati possono essere richiesti solo a partire dal secondo anno dalla data di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”, in quattro finestre temporali predeterminate della durata massima di un mese (ciascuna, “Periodo di Rimborso Anticipato”), rispettivamente, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno dalla data di chiusura del “Periodo di Sottoscrizione”;
- (b) la SGR si riserva la facoltà di non procedere all’apertura di ciascun “Periodo di Rimborso Anticipato” nel caso in cui le condizioni di liquidità delle attività di cui all’art. 9, par. 1, lett. b) del Regolamento ELTIF non siano in grado di garantire parità di trattamento tra i Partecipanti o possano arrecare pregiudizio ai Partecipanti o al Fondo;
- (c) le date di apertura e di chiusura di ciascun “Periodo di Rimborso Anticipato” o l’eventuale mancata apertura di un “Periodo di Rimborso Anticipato” saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR www.animasgr.it;

- (d) fermo il limite di cui alla successiva lettera (e) i rimborsi richiesti da ciascun Partecipante in ciascun "Periodo di Rimborso Anticipato" non possono rappresentare più del 20% delle Quote attribuite al Partecipante alla chiusura del "Periodo di Sottoscrizione";
- (e) nel caso in cui - per ciascun "Periodo di Rimborso Anticipato" - la SGR riceva da un Partecipante domanda di rimborso per controvalore eccedente la Quota di cui alla precedente lettera (d), la stessa procederà a darvi esecuzione solo fino a concorrenza di tale Quota;
- (f) per ciascun "Periodo di Rimborso Anticipato" l'importo complessivo dei rimborsi non può superare il 90% delle attività dell'ELTIF di cui all'art. 9, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento ELTIF;
- (g) nel caso in cui - per ciascun "Periodo di Rimborso Anticipato" - la SGR riceva domande di rimborso per un controvalore eccedente l'importo complessivo di cui alla precedente lettera (f), la stessa procederà a darvi esecuzione pro-quota, in misura proporzionale al numero delle Quote detenute da ciascun richiedente, in modo da garantire parità di trattamento tra i Partecipanti.

La richiesta di rimborso anticipato corredata dei certificati rappresentativi delle Quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento, a partire dal giorno di apertura di ciascun "Periodo di Rimborso Anticipato" e deve essere ricevuta dalla SGR in ogni caso entro le ore 8:00 del giorno di chiusura di ciascun "Periodo di Rimborso Anticipato".

La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:

- le generalità del richiedente;
- il numero delle Quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

Il rimborso è esclusivamente in denaro e può alternativamente avvenire a mezzo: (i) bonifico bancario su un conto intestato all'avente diritto, (ii) assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute.

Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle Quote determinato il primo Giorno di Valutazione successivo a quello di chiusura del relativo "Periodo di Rimborso Anticipato" nel corso del quale la domanda di rimborso è pervenuta alla SGR. Si considerano ricevute in tempo, le domande pervenute alla SGR entro le ore 8:00 del giorno di chiusura del "Periodo di Rimborso Anticipato".

Qualora il controvalore delle Quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal Partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile, nel rispetto dei limiti di cui alle precedenti lett. (c) ed (e) e in misura proporzionale ai sensi della lett. (d).

La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di valorizzazione della domanda di rimborso.

L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

La SGR si riserva la facoltà di ridurre il capitale del Fondo su base proporzionale in caso di liquidazione di un'attività prima della fine del ciclo di vita del Fondo, a condizione che tale liquidazione anticipata sia debitamente valutata dal Consiglio di Amministrazione della SGR nell'interesse degli investitori. In tal caso, la SGR informerà i Partecipanti in merito: (a) all'importo rimborsabile con riferimento a ciascuna Quota posseduta; e (b) alla procedura da seguire al fine di ricevere gli importi da rimborsare.

3. Liquidazione del Fondo

I Partecipanti al Fondo, in quanto ELTIF, non possono chiedere il rimborso delle Quote possedute prima della scadenza del Termine di Durata del Fondo. Il rimborso delle Quote ai Partecipanti avviene con la liquidazione finale del Fondo, alla scadenza del Termine di Durata del Fondo o del Periodo di Grazia, come rispettivamente definiti nella Scheda Identificativa e al paragrafo X.2 del Regolamento del Fondo, fatto salvo quanto previsto di seguito in tema di liquidazione anticipata del Fondo.

Liquidazione anticipata

La liquidazione anticipata del Fondo ha luogo:

- (i) in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte del Gestore dell'ELTIF, all'attività di gestione del Fondo;
- (ii) per iniziativa della SGR, nel caso in cui, a seguito della liquidazione della stessa, non sia stato individuato il Nuovo Gestore di ELTIF che sostituisca la SGR;

- (iii) per iniziativa della SGR, nelle ipotesi previste dal paragrafo V.3, lett. (C) del Regolamento del Fondo, a seguito di delibera di sostituzione della SGR con il Nuovo Gestore di ELTIF assunta dall'Assemblea dei Partecipanti.

Liquidazione finale

La liquidazione finale del Fondo ai fini del rimborso delle Quote ai Partecipanti ha luogo alla scadenza del Termine di Durata del Fondo come eventualmente prorogato. La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa informativa alla Banca d'Italia. Nel rispetto del termine di cui all'art. 21, comma 1, del Regolamento ELTIF per la comunicazione alla Banca d'Italia del piano dettagliato di smobilizzo, è successivamente data informazione alla Banca d'Italia dell'avvenuta deliberazione e dell'avvio del Periodo di Smobilizzo del portafoglio di cui al paragrafo 10.1 del Regolamento di gestione.

La SGR può prorogare, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell'organo di controllo, il Termine di Durata del Fondo per un periodo massimo di 1 anno (di seguito, il "Periodo di Grazia") per il completamento delle operazioni di smobilizzo degli investimenti in portafoglio. La SGR delibera la proroga ove l'integrale smobilizzo degli investimenti non sia potuto avvenire entro il Termine di Durata del Fondo per cause esterne al proprio controllo ovvero anche quando la proroga risulti opportuna nell'interesse dei Partecipanti, a giudizio del Gestore dell'ELTIF, in considerazione dell'andamento dei mercati. Il Gestore dell'ELTIF dà comunicazione della proroga alla Banca d'Italia e alla CONSOB, specificando le motivazioni poste a supporto della decisione. La delibera di proroga contiene altresì un aggiornamento del piano di smobilizzo degli investimenti dal quale risultano i tempi e le modalità dell'attività di vendita dei residui attivi che compongono il patrimonio del Fondo. L'eventuale delibera di approvazione del Periodo di Grazia è comunicata ai Partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della Quota.

Per quanto attiene alla modalità di liquidazione del Fondo, troverà applicazione la seguente procedura.

In particolare la SGR:

- (a) informa i Partecipanti dell'avvio della liquidazione, mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della Quota;
- (b) provvede, sotto il controllo del collegio sindacale, a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Regolamento ELTIF, e portato a conoscenza della Banca d'Italia nel termine di cui all'art. 21, comma 1 del Regolamento ELTIF;
- (c) terminate le operazioni di realizzo, redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per la redazione del rendiconto di gestione e indicando il piano di riparto delle somme di denaro spettanti a ciascun Partecipante (il "Piano di Riparto"); l'ammontare di tali somme è determinato dal rapporto tra: (a) l'attivo netto liquidato del Fondo e (b) il numero delle Quote di pertinenza del Partecipante;
- (d) i Partecipanti hanno diritto a percepire le somme calcolate secondo il Piano di Riparto;
- (e) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
- (f) il rendiconto finale di liquidazione, corredato della relazione di certificazione predisposta dalla società di revisione, viene messo a disposizione dei Partecipanti presso la sede della SGR e del Depositario. Ogni Partecipante può prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese. La notizia dell'avvenuta redazione del rendiconto finale di liquidazione e della data di inizio del riparto è comunicata ai Partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della Quota;
- (g) il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal Piano di Riparto;
- (h) le somme non riscosse dai Partecipanti aventi diritto entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla SGR rubricato al Fondo, con l'indicazione che trattasi dell'attivo netto della liquidazione del Fondo e, salvo il caso in cui sia tecnicamente impossibile, con sottorubriche nominative degli aventi diritto. Il diritto a riscuotere le somme da parte degli aventi diritto si prescrive nei termini di legge in favore del Gestore dell'ELTIF.
- (i) la procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione dell'avvenuto riparto alla Banca d'Italia.

4. Reclami

La SGR ha adottato e mantiene procedure e meccanismi appropriati per il trattamento dei reclami degli investitori, che consentono a tali investitori di presentare i reclami.

I reclami devono contenere gli estremi identificativi del cliente, i dettagli della posizione aperta presso la SGR, le motivazioni della richiesta ed essere firmati dallo stesso cliente o da un suo delegato. I reclami, unitamente all'eventuale relativa documentazione di supporto, copia del documento di identità del cliente e dell'eventuale delega, devono essere indirizzati a:

ANIMA SGR S.p.A.

Servizio Compliance

Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano

a mezzo, alternativamente: a) raccomandata a/r, b) fax al n. 02 80638658, c) consegna direttamente a mano, d) casella di posta elettronica reclami@animasgr.it presente sul sito aziendale - www.animasgr.it, e) Casella PEC: anima@pec.animasgr.it.

La trattazione dei reclami è affidata al Servizio Compliance che, alla ricezione degli stessi, provvede al loro censimento mediante annotazione in un apposito Registro. I reclami inviati al collocatore e riconducibili all'attività della SGR, saranno presi in carico dalla stessa SGR. I reclami ricevuti dalla SGR e riconducibili all'attività di collocamento prestata dai soggetti collocatori vengono inoltrati agli Uffici Reclami dei collocatori interessati.

Il cliente viene informato tempestivamente di tali circostanze specificando la responsabilità dell'evasione del reclamo. Ad avvenuta registrazione del reclamo, il Servizio Compliance provvede ad istruire la pratica, avvalendosi della collaborazione di tutte le strutture interessate, le quali devono fornire per iscritto, con sollecitudine, le informazioni e tutti gli elementi conoscitivi in loro possesso, al fine di consentire un'ideale risposta al soggetto richiedente. Il Servizio Compliance, ricevute le opportune osservazioni da parte delle strutture interessate, predispone la risposta coordinandosi con i Vertici Aziendali.

I reclami sono esaminati con la massima diligenza e valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie, il sistema di risoluzione stragiudiziale istituito dalla CONSOB con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato al cliente entro 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo medesimo, per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, presso i recapiti in possesso della SGR o tramite casella PEC. Inoltre, in caso di mancato accoglimento anche parziale del reclamo, nella lettera di risposta sono fornite al cliente adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione di un eventuale ricorso a detto Arbitro. Le informazioni relative alle funzioni dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie ed il collegamento ipertestuale al sito web dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie sono presenti sul sito aziendale www.animasgr.it.

L'Arbitro per le Controversie Finanziarie è competente in merito alle controversie che implicano la richiesta di somme di denaro fino ad un importo pari a 500.000 Euro, relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con i Partecipanti nella prestazione dei servizi di investimento e della gestione collettiva del risparmio.

Non è inoltre prevista la possibilità di ricorrere all'Arbitro nei casi di danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra esposti e di quelli che non hanno natura patrimoniale.

Possono adire l'Arbitro per le Controversie Finanziarie i clienti al dettaglio (sono esclusi i clienti professionali e le controparti qualificate) e il servizio è gratuito per il Partecipante.

Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte del Partecipante ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Resta impregiudicato il diritto del Partecipante a ricorrere all'Autorità Giudiziaria qualora sia rimasto insoddisfatto della decisione Arbitrale, fermo restando che tale ricorso è attivabile a pena di improcedibilità solo qualora il Partecipante abbia prima espedito una delle procedure conciliative di cui sopra.



ANIMA SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Telefono: +39 02 80638.1 - Fax +39 02 80638222
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157
Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers. - R.E.A. di Milano n. 1162082
www.animasgr.it - Info: clienti@animasgr.it
Numero verde: 800.388.876